

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4291

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCOTTO, D'ATTORRE, AIRAUDO, DURANTI, FASSINA, FOLINO,
MARTELLI, NICCHI, RICCIATTI**

Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di convocazione dei *referendum* in caso di elezioni per il rinnovo delle Camere

Presentata il 13 febbraio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per legge, i *referendum* abrogativi non possono essere svolti nello stesso anno nel quale sono previste le votazioni per il rinnovo delle Camere. La loro indizione, a opera del Capo dello Stato, in una data la cui scelta spetta al Consiglio dei ministri, si presta, dunque, a essere dilazionata nel caso sopraggiunga lo scioglimento delle Camere.

Nel 1971 fu proposto un *referendum*, da effettuare nell'anno seguente, sulla legge n. 898 del 1970 che aveva introdotto per la prima volta il divorzio in Italia. Al fine di rimandarne il compimento, nel 1972, alcuni partiti ottennero dall'allora Presidente della Repubblica, Giovanni Leone, il consenso a svolgere le prime elezioni politiche anticipate del dopoguerra. Ma la scelta della data di queste ultime da parte del

Governo ebbe come effetto quello di produrre un'ulteriore proroga del *referendum*. La normativa che disciplina l'attuazione dei *referendum* abrogativi, infatti, stabilisce che essi abbiano luogo in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno; considerato che, sempre ai sensi della stessa normativa, la campagna referendaria deve protrarsi per un minimo di 45 giorni, l'aver fissato — a suo tempo — la tornata elettorale per il 7 maggio 1972 comportò che non ci sarebbero stati i tempi tecnici necessari per tenere il *referendum* neanche nel 1973, facendolo così slittare definitivamente all'anno successivo. Il medesimo effetto non si è verificato nel 2008, in relazione alla consultazione sui tre quesiti cosiddetti Guzzetta-Segni, visto che le elezioni anticipate in tale caso si sono tenute l'11 e il 12 aprile

di quell'anno, lasciando così aperta una piccola « finestra » di due settimane (comprendente le tre domeniche del 31 maggio e del 7 e 14 giugno) per la sua effettuazione durante il 2009.

La previsione, contemplata dalle norme vigenti, del rinvio di un anno della data fissata di un *referendum* abrogativo, per il quale si mobilitano normalmente ben più di 500.000 elettori, non può non stridere fortemente con la voglia di partecipazione democratica del popolo italiano, evidenziata nella recente tornata elettorale referendaria sulla riforma costituzionale, il cui esito è stato inequivocabilmente contrassegnato dall'affermazione di una potente volontà di partecipazione e di espressione della propria sovranità.

Nessuno può negare che, in questo frangente, vi sia la quasi certezza di tale eventualità, cioè che vi possa essere una coincidenza di date tra lo svolgimento del *referendum* abrogativo della legge sul cosiddetto *jobs act* e le elezioni politiche anticipate. Risulta nel contempo evidente la volontà dell'attuale maggioranza governativa di procrastinare il più possibile la data di indizione di un *referendum* sul lavoro e sulla difesa di diritti conquistati negli anni e cancellati da una controriforma voluta dal mondo dell'impresa e della finanza, a danno della grande maggioranza dei cittadini, attanagliati da una crisi economica e sociale, che li priva dei propri diritti e del futuro delle giovani generazioni e di quelle a venire. Il riferimento è a quella maggioranza di elettori che di recente si è espressa massicciamente e inequivocabilmente contro le sciagurate politiche del Governo di cui il *jobs act* rappresenta ancora, di risulta, una sorta di fiore all'occhiello.

Le questioni del lavoro — richiamato dall'articolo 1 della Costituzione — sono sempre più centrali oggi e rappresentano l'elemento determinante per qualsiasi proposta di programma politico nazionale e

quindi funzionale, si potrebbe dire, ad una competizione elettorale nazionale in cui si confrontano varie opzioni politiche e programmatiche del futuro Governo.

Utilizzare quindi oggi, in funzione politica, la possibilità di rinviare il *referendum*, fissando la data delle elezioni politiche nel periodo tra il 15 aprile e il 15 giugno, se da un lato allontana il pericolo reale di ritrovarsi di fronte a un'ulteriore amarissima sconfitta, dall'altro priverebbe i cittadini elettori del diritto di esprimersi in modo diretto sulle politiche del Governo, specialmente su quelle che tanto incidono sulla loro vita e, in special modo, su quella delle giovani generazioni.

Al fine di scongiurare un uso politicamente distorto della facoltà di fissazione della data referendaria e delle eventuali elezioni politiche anticipate, quindi, la presente proposta di legge prevede — in analogia a quanto previsto in occasione dei *referendum* abrogativi del 1987, anche se in quell'occasione si applicò solo in maniera derogatoria — la possibilità di un accorpamento delle due scadenze elettorali.

Ad adiuvandum è anche possibile utilizzare un argomento che è sembrato molto caro ai rappresentanti della maggioranza governativa nella recente campagna referendaria sulle riforme costituzionali, cioè quello relativo al risparmio dei costi. Anche se, ad avviso dei proponenti, il risparmio sui costi della democrazia non costituisce, di per sé, un argomento particolarmente « robusto » — in quanto i principi democratici e le forme della loro concreta applicazione devono essere perseguiti a qualunque costo — vale la pena sottolineare che, peraltro, l'accorpamento proposto porterebbe mediamente a un risparmio di circa 300 milioni di euro e, come certificato da una nota della Ragioneria generale dello Stato, a circa sei volte i risparmi previsti dalla sciagurata riforma costituzionale respinta a gran voce dal popolo italiano.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono sostituiti dal seguente:

« Nel caso di scioglimento anticipato delle Camere o di una di esse, qualora l'indizione dei comizi elettorali delle nuove Camere o di una di esse sia compresa nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno, il *referendum* già indetto si intende automaticamente fissato nella stessa data di convocazione degli elettori per le elezioni politiche ».



17PDL0049740